DECISIONE N. 2257/89/CECA DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1989

che modifica la decisione n. 1411/89/CECA riguardante il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 1411/89/CECA della Commissione, del 24 maggio 1989, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi [1] in particolare l'articolo 1, terzo comma,

considerando che la Commissione ha concluso accordi con la Corea del Sud ; che è pertanto opportuno aggiungere tale paese nell'allegato 2 della suddetta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La lista dei paesi terzi enumerati all'allegato 2 è completata come segue :

« COREA DEL SUD »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1989.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

[1] GU n. L 141 del 25. 5. 1989, pag. 11.